



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 28/03/2019

OGGETTO:

I.U.C. (Imposta Unica Comunale).

Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe e scadenze pagamento per l'anno 2019 - Componente riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
LACCHI ANDREA	Consigliere	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
GAETANO EDOARDO	Vice Sindaco	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
BEVACQUA FRANCESCA	Consigliere	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
ROSBOCH DOMENICO	Consigliere	X	
LEONE CLAUDIO	Consigliere	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Consigliere	X	
INTRAVARTOLO DANIELE	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
RICCIARDI FERNANDO	Consigliere	X	
ZUCCO CHINA' MARTINO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO	Consigliere	X	
CHIAPETTO ALESSANDRO	Consigliere	X	
NAVONE RENATO	Consigliere		X
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
	Totale:	16	1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 14 del 28/03/2019

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale).

Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe e scadenze pagamento per l'anno 2019 - Componente riferita alla Tassa sui rifiuti (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto il Vice Sindaco Gaetano;

Seguono gli interventi.

il cons. Raimondo citando il piano finanziario, precisa che si è abbassata la percentuale di raccolta differenziata. Secondo il cons. l'amministrazione in carica, non avendo designato un assessore all'ambiente, non ha dato importanza alla materia. Inoltre precisa che la percentuale di raccolta del 52% è un dato che lascia a desiderare. La legge regionale impone, d'ora in avanti, di suddividere in due consorzi in tutta la provincia e secondo il cons. ciò sarà un danno, in quanto inevitabilmente, ad oggi, siamo tra i consorzi insieme a quello ciriacese ove la tariffa è inferiore. Infine sollecita il Sindaco, sostenendo che avrebbe dovuto essere maggiormente incisivo nei confronti della Città Metropolitana;

il Sindaco controbatte dimostrando l'impegno che ha messo in prima persona nel settore dell'ambiente e puntualizzando che ha sempre rappresentato i Sindaci del territorio e che è stato in grado di modificare quella che era la prima bozza della legge; Ricorda al cons. Raimondo il ruolo di vice Presidente del CCA ricoperto dallo stesso negli anni in cui vennero creati i danni economici che ancora oggi il comune deve pagare. Sostiene che avrebbe potuto vigilare meglio;

il cons. Raimondo replica che ASA servizi ha chiuso l'ultimo bilancio in attivo e precisa che il CCA non gestiva l'azienda, ma la sua programmazione;

l'ass. Diemoz afferma che effettivamente il dato relativo alla raccolta differenziata non è confortante;

il cons. Chiapetto ribadisce che più volte ha evidenziato la necessità di avere una raccolta puntuale poiché questo sistema ridurrebbe la quantità dell'indifferenziata;

l'Ass. Diemoz replica;

il Vice Sindaco Gaetano risponde in riferimento alla raccolta differenziata;

il cons. Vittone rimarca che rispetto la progettualità in campo ambientale rivolta agli adulti ed in età scolare è stata assai deludente. Spiega il progetto che è stato fatto presso il Comune di Pertusio. Auspica che si migliori la percentuale di raccolta differenziata;

l'ass. Diemoz risponde di sapere benissimo che non si può ricontrattare le tariffe con TecnoService e riguardo alla sperimentazione del Comune di Pertusio afferma che era dovuta a motivi particolari in quanto nel territorio opera un 'azienda che produce molti rifiuti indifferenziati;

il Sindaco rammenta che all'assemblea del CCA il sindaco partecipa di diritto e che, sono sedute pubbliche e tutti quindi possono presenziare. Sulla commissione d'inchiesta riguardo la gestione ASA precisa che avrebbe ottenuto scarsi risultati dal momento che oggi i periti del tribunali ed i consulenti di parte hanno difficoltà a verificare i contenuti dei bilanci.

il cons. Intravartolo sottolinea di essere stato promotore di giornate ecologiche in sinergia con le associazioni locali e le scuole del territorio;

il cons. Vittone coglie l'occasione per rimarcare che alcune sedute pubbliche attinenti a materie sull'ambiente, si sono tenute senza rendere partecipi i consiglieri;

Gli interventi sono integralmente riportati su supporto audio video depositato presso la Segreteria Comunale

Premesso che l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,

dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2018, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2019;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

Considerato che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/04/2016 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti TARI;

Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato, inoltre, che:

- l'art.1, comma 653, della Legge n.147/2013 prevede che ai fini della determinazione dei costi del servizio rifiuti, l'Ente deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard;
- il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 8/02/2013 le "*Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n.147 del 2013*" in base alle quali, dal 2018, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano solamente un paradigma di confronto per permettere al Comune di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;
- i fabbisogni standard attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e pensati per la ripartizione del fabbisogno di solidarietà comunale, per cui potrebbero non corrispondere alle finalità cui sottende il richiamato comma 653;
- il Ministero delle finanze ha precisato che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet "*OpenCivitas*" bensì quelle contenute nella "*Tabella 2.6: Stime puntuali Ols dei coefficienti della funzione di costo – Smaltimento rifiuti*" della "*Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni*" del 13/09/2016, adottata con il DPCM 29/12/2016, pubblicato nella G.U. – serie generale n.44 del 22/02/2017;

Visto il prospetto di calcolo dei costi standard redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2 delle linee guida interpretative del Dipartimento delle Finanze ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- con deliberazione del 20/02/2019 dell'assemblea consortile del C.C.A. sono stati approvati, per quanto di competenza, i singoli piani finanziari dei costi di gestione del servizio rifiuti 2019 dei comuni appartenenti al suddetto consorzio;
- il Piano Finanziario redatto dal C.C.A. opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;

Visto l'allegato Piano Finanziario 2019 contenente i costi approvati nell'assemblea consortile del C.C.A. del 20/02/2019 ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune di Rivarolo Canavese, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18/03/2019;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

Visto l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

Considerato che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2019 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI

Considerato, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

Preso atto che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale - Tributo sui rifiuti (TARI) prevede agevolazioni e che eventuali concessioni, comportanti riduzione della tariffa, troveranno adeguata copertura finanziaria nel bilancio del Comune;

Considerato che la copertura dei costi riferita alle riduzioni e/o esenzioni di cui agli art. 21 comma 4 e art. 22 comma 2 del regolamento TARI vigente trovano copertura nel Bilancio di Previsione anno 2019;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto il parere favorevole, pervenuto in data 26/06/2019 espresso dal revisore dei conti ai dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 174/2012;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Tributi e Settore Servizi Finanziari;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Vittone, Chiapetto, Raimondo e Zucco-Chinà) e n. 1 astenuto (Bevacqua) su n. 16 consiglieri presenti e n. 15 votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Finanziario del servizio raccolta rifiuti solidi urbani TARI anno 2019, di cui agli allegati A e B;
2. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l'iscrizione in bilancio della spesa riferita alle riduzioni o esenzioni attuate ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 per un totale di € 52.299,63;
3. Di dare atto che come previsto dall'articolo 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008, il Ministero dell'Istruzione verserà quale rimborso per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, un importo presunto di € 10.356,15, quale quota accertata nell'anno precedente;
4. Di dare atto che la quota a carico degli utenti è pari ad € 1.834.910,97 demandando al Responsabile dei Servizi Finanziari l'iscrizione del relativo accertamento in bilancio;
5. Di dare atto che la tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, per l'anno 2019 è calcolata sul 100 % del costo del Piano Finanziario 2019, escluso il tributo ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92 come deliberato dalla Città Metropolitana di Torino;
6. Di dare atto che i costi totali TARI – anno 2019 di € 1.897.566,75, trovano copertura integrale nel Bilancio di Previsione – anno 2019;
7. Di confermare, per le utenze domestiche, per l'anno 2019, i coefficienti Ka e Kb approvati per l'anno 2018, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI	Ka	Kb
1 componente	0,80	1,0
2 componenti	0,94	1,8
3 componenti	1,05	2,3
4 componenti	1,14	2,6
5 componenti	1,23	2,9
6 o più componenti	1,30	3,4

8. Di confermare per le utenze non domestiche, per l'anno 2019, i coefficienti Kc e Kd approvati nel 2018 necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto riportate di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,50
102	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
105	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
106	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
107	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
108	Alberghi senza ristorante	1,04	8,50
109	Case di cura e riposo	1,00	8,20
110	Ospedali	1,07	8,81
111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
112	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	11,55
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11,00
115	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
117	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	8,95
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	5,33
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,70
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
123	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
124	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	32,44
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
128	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
129	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
130	Discoteche, night club	1,04	8,56
140	Banchi del mercato beni durevoli	3,56	29,16
143	Banchi del mercato generi alimentari	13,84	113,56

9. Di approvare le tariffe applicabili per l'anno 2019 alle singole categorie di utenza come di seguito riportate, dando atto che sulle stesse verranno applicati il tributo ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, come deliberato dalla Città Metropolitana di Torino;

TARIFFA UTENZA DOMESTICA

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Tariffa FISSA €/mq	Tariffa VARIABILE €/ANNO
1 componente	0,40160	51,62844
2 componenti	0,47188	92,93119
3 componenti	0,52710	118,74541
4 componenti	0,57228	134,23394
5 componenti	0,61746	149,72247
6 o più componenti	0,65260	175,53669

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA

CAT.	TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €/mq
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,02172	1,36450
102	Cinematografi e teatri	0,65573	0,86832
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,77773	1,041198
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,34196	1,78873
105	Stabilimenti balneari	0,57948	0,76908
106	Esposizioni, autosaloni	0,77773	1,04694
107	Alberghi con ristorante	1,82995	2,44369
108	Alberghi senza ristorante	1,58596	2,10877
109	Case di cura e riposo	1,52496	2,03434
110	Ospedali	1,63171	2,18567
111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,63171	2,17823
112	Banche ed istituti di credito	0,93023	1,24789
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,50971	2,86544
114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,69271	2,72899
115	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91498	1,22060
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,66221	2,20800
117	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,66221	2,22041
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,40296	1,89045
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,05870	2,74636
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,99122	1,32232
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,25047	1,66220
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,49403	11,33027
123	Mense, birrerie, amburgherie	7,39606	9,86902
124	Bar, caffè, pasticcerie	6,03884	8,04804
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,55316	4,74596

126	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,97367	3,96448
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,93396	14,57777
128	Ipermercati di generi misti	2,37894	3,18051
129	Banchi di mercato genere alimentari	5,33736	7,12018
130	Discoteche, night club	1,58596	2,12365
140	Banchi di mercato beni durevoli utenze giornaliere	5,42886	7,23430
143	Banchi di mercato generi alimentari utenze giornaliere	21,10545	28,17310

10. Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
11. Di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2019, avvenga in numero di 3 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato:

RATA N.	SCADENZA
Prima	30/09/2019
Seconda	30/11/2019
Terza	30/03/2020

12. Di dare atto che il costo standard complessivo è stato calcolato con le modalità di cui alle linee guida interpretative del M.E.F. – Dipartimento delle Finanze ed è riportato nell'allegato C, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
13. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente con n. 11 voti favorevoli e n. 4 contrari (Vittone, Chiapetto, Raimondo e Zucco-Chinà) e n. 1 astenuto (Bevacqua) su n. 16 consiglieri presenti e n. 15 votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 03/04/2019 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : LACCHI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li

Il Segretario Generale
